**Tre Esse Italia S.r.l.**
**Concessionario di Riscossione**
Via Vincenzo Lunardi, 7 – 00012 Guidonia Montecelio (RM)

**Città di Guidonia Montecelio**
**(Provincia di Roma)**
Piazza G. Matteotti - 00012 Guidonia Montecelio (RM)

# TASI – Tributo sui servizi indivisibili – Anno 2014

**Gentile Contribuente,**

La informiamo che, con decorrenza 01.01.2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito il nuovo tributo sui servizi indivisibili – TASI.
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobile collegato alla sua natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali.
La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dal Comune quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc..

***CHI DEVE PAGARE***
La TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria e delle aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e **l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento** dell'ammontare complessivo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

***ESCLUSIONI ED ESENZIONI***
Sono escluse dalla TASI le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
Le unità immobiliari delle Onlus e le unità immobiliari del culto, per le parti dell'immobile della Chiesa che vengono utilizzate per lo svolgimento delle attività meritevoli, con modalità non commerciali (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, culturali).
Sono esenti dal tributo le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite che non siano suscettibili di produrre rifiuti urbani, o la cui produzione sia da considerarsi sporadica, ad eccezione di quelle edificabili.

***LA BASE DI CALCOLO DEL TRIBUTO***
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
**Fabbricati:**
Per i fabbricati iscritti in catasto la rendita catastale, vigente al 1° gennaio 2014, è rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a:

| Classificazione Catastale (Categoria) | Coefficiente |
|---|---|
| Categoria A (escluso A/10) - C/2, C/6, C/7 | 160 |
| Categoria A/10 - Uffici e Studi privati | 80 |
| Fabbricati Gruppo B | 140 |
| Categoria C/3, C/4, C/5 | 140 |
| Categoria C/1 - Negozi e Botteghe | 55 |
| Categoria Gruppo D (escluso D5) | 65 |
| Categoria D5 - Banche e Assicurazioni | 80 |

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti di cui al Decreto del Ministero delle Finanze (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992).
La base imponibile è ridotta del 50 %:
a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
c) Per le abitazioni ricadenti nelle aree interessate dal fenomeno della subsidenza e per le quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
d) Per le abitazioni ricadenti nel complesso immobiliare denominato "Nucleo Storico Città di Fondazione" (Decreto Ministeriale del 30/08/2011 – Ministero dei Beni Culturali).

**Aree fabbricabili:**
La TASI è dovuta anche sulle aree fabbricabili di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992, tenuto conto delle determinazioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2007, con la quale è possibile determinare il valore venale in comune commercio su cui applicare l'aliquota corrispondente. Per quanto concerne i terreni già edificati i contribuenti sono tenuti al pagamento dell'imposta anche sul valore degli eventuali residui di cubatura derivanti dai nuovi indici di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

***QUANDO E COME PAGARE***
Entro le scadenze di seguito indicate e con l'applicazione delle aliquote determinate dall'Amministrazione Comunale, nonché secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale sull'applicazione della I.U.C., la S.V. dovrà provvedere al versamento del tributo dovuto avvalendosi della possibilità di versare in unica soluzione o in due rate.

| Tipologia di Immobile | Aliquota (‰ -per mille) | Scadenza | |
|---|---|---|---|
| **Abitazione principale e relative pertinenze** | **2,00 ‰** | **ACCONTO del 50% oppure UNICA SOLUZIONE entro il 16 OTTOBRE 2014** | **SALDO entro il 16 DICEMBRE 2014** |
| **Fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili** | | | |
| **Fabbricati di categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali all'attività agricola** | **1,00 ‰** | | |

Il pagamento della TASI deve essere effettuato tramite F24 e il **codice Ente** per il Comune di Guidonia Montecelio da utilizzare sugli appositi modelli per il versamento è **E263**, mentre i codici tributo da utilizzare, come determinato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 46/E del 24/4/2014 sono i seguenti:

| Tipologia immobili | Codice Tributo TASI |
|---|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze | 3958 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3959 |
| Aree fabbricabili | 3960 |
| Altri fabbricati | 3961 |

***INFORMAZIONI E ASSISTENZA***
Per qualsiasi dubbio e informazione, la S.V. potrà recarsi presso lo Sportello del Cittadino**,** ubicato in **via Vincenzo Lunardi, 7 – Guidonia Montecelio,** dove il personale della Tre Esse Italia S.r.l., fornirà tutta l'assistenza necessaria per l'adempimento di cui alla presente comunicazione.
Gli orari di apertura al pubblico dello sportello sono i seguenti:

| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 -13:00 | 09:00 -13:00 | 09:00 -13:00 | 09:00 -13:00 | 09:00 -13:00 | 10:00 -13:00 |
| 14:00 - 17:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 17:00 | _____ |

Le stesse richieste potranno essere effettuate anche **telefonicamente** contattandoci al n. **0774-300699**.
L'assistenza potrà anche essere richiesta tramite **fax** al n. **0774-1920134** oppure tramite e-mail all'indirizzo guidoniamontecelio@treesseitalia.it
Nella sezione collegamenti, del Portale del Comune di Guidonia Montecelio (www.guidonia.org), è stato attivato il link **"Sportello Telematico del Contribuente"** che fornisce informazioni dettagliate riguardo alla IUC – Imposta Comunale Unica.
Sulla stessa sezione web, è possibile conoscere la normativa nazionale e quella comunale, stampare la modulistica di riferimento e simulare il calcolo del tributo attraverso gli strumenti informatici disponibili, che permetteranno alle SS.VV. di determinare l'importo dovuto e di stampare il modello F24 precompilato.

*Concessionario di Riscossione*
*Legale Rappresentante*
*Sig.ra Delia Corsi*

***Dirigente Area I – Risorse Finanziarie***
***Funzionario Responsabile***
*Dott. Gilberto Pucci*